



COMUNE DI CAVAGLIETTO

Provincia di Novara

Piazza Maggiotti, 1 – C.A.P. 28010 – c.f. 00288390032

tel. 0322 806101 – fax 0322 806438

e-mail ragioneria@comune.cavaglietto.no.it

Oggetto : ICI 2011

Gentile contribuente,

Come per l'anno 2010 non è stato adottato alcun atto a modifica di quanto stabilito in precedenza e pertanto si ricorda che con D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito con modificazioni dalla legge 24/7/2008, n. 126, è stata disposta l'**esclusione** dall'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 504/92 e s.m.i., **le unità immobiliari adibite ad abitazione principale** del soggetto passivo **e le relative pertinenze**.

Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.

L'esenzione è estesa anche alle eventuali pertinenze dell'abitazione principale (autorimesse, cantine ecc.).

Inoltre, l'esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del soggetto passivo per legge o da disposizioni comunali:

- **Altre abitazioni e relative pertinenze** (garage, ecc.), possedute in aggiunta alla principale, non utilizzate direttamente come abitazione principale del proprietario/usufruttuario, ma **concesse dallo stesso in comodato d'uso**, come abitazione principale **ai parenti**: in linea retta entro il terzo grado, in linea collaterale entro il quarto grado come disciplinato dagli artt. 75 e 76 del Codice Civile, come stabilito con delib.G.C. n. 24 del 12/6/2008, si precisa che per godere della predetta esenzione il contribuente dovrà produrre all'Ufficio Tributi idonea certificazione.

L'esenzione si applica altresì nei seguenti casi :

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purchè non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Restano invece assoggettate all'Imposta Comunale sugli Immobili tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle **categorie catastali A1, A8 e A9, nonché tutte le altre unità immobiliari diverse da quelle sopraindicate**, ivi compresi i terreni agricoli e le **aree fabbricabili con le seguenti aliquote:**

Aliquota Ordinaria

Abitazione principale e relative pertinenze cat.di cui sopra	6 per mille
Abitazioni locatate con regolare contratto (produrre certificazione)	6 per mille
Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale	Euro 103,29
Abitazioni non locatate e relative pertinenze	7 per mille

- AREE FABBRICABILI

Il Comune con deliberazione della **Giunta Municipale n. 14 del 20/04/2004** ha fissato per ogni area della città il valore minimo di mercato delle aree fabbricabili, imponibili ai fini I.C.I..

I valori delle aree fabbricabili sono distinti per destinazione urbanistica, come di seguito elencati:

• Residenza di completamento:	Euro/mq. 25,26
• Residenza PEC	Euro/mq. 22,46
• Residenza PEEP	Euro/mq. 22,46
• Produttivo di completamento	Euro/mq. 22,46
• Produttivo PEC	Euro/mq. 19,65
• Destinazione pubblica	Euro/mq. 11,23

TERRENI AGRICOLI

I **terreni agricoli** sono soggetti al pagamento dell'imposta, con esclusione di quei terreni ricadenti sui fogli mappali **2 – 5 – 6**, che sono esenti dal pagamento.

- **IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO:** fino al valore minimo di €. 12,00 l'imposta non deve essere versata.

- MODALITA' DI PAGAMENTO:

Vers. su c.c.p. n. 88707096 intestato a EQUITALIA SESTRI S.P.A. – CAVAGLIETTO-NO-ICI oppure con F24.

Il Responsabile Servizio Tributi